

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 02 marzo 2016

D.d.s. 29 febbraio 2016 - n. 1355
Espressione del parere sul piano di indirizzo forestale del Parco della Valle del Ticino, limitatamente al territorio del comune di Besnate, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE»

Visti:

- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale» e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, nonché l'art. 48 comma 4 ai sensi del quale il Piano di indirizzo forestale sostituisce nei parchi regionali il piano attuativo di settore boschi di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983;
- la d.g.r. n. 7728 del 24 luglio 2008 «Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale», che disciplina al punto 2.4.4) della Parte 3 «Procedure Amministrative» l'espressione del parere regionale;
- in particolare, la Parte 3, paragrafo 1.1), della medesima deliberazione n. 7728/2008, che prevede la possibilità di redigere «piani stralcio» che interessino parte del territorio degli enti forestali;

Viste:

- la richiesta di parere sul Piano di indirizzo forestale (di seguito «PIF»), piano stralcio per il Comune di Besnate (Varese), redatta dal Parco della Valle del Ticino con la collaborazione del Comune di Besnate, pervenuta alla struttura sviluppo e gestione forestale della d.g. agricoltura in data 24 dicembre 2015 (prot. M1.2015.371690) al fine di acquisire il prescritto parere regionale;
- la nostra nota protocollo M1.2016.22228 del 3 febbraio 2016 con la quale si comunicava al Parco della Valle del Ticino che non era possibile completare l'istruttoria perché il regolamento del piano non è conforme a quanto prescritto nella d.g.r. n. 7728/2008;
- l'integrazione al regolamento del PIF, pervenuta alla struttura sviluppo e gestione forestale della d.g. agricoltura in data 11 febbraio 2016 (prot. M1.2016.0039102).

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 8/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)» e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

Visto il piano di settore boschi del parco della Valle del Ticino, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 20 marzo 1990 n. IV/1929;

Richiamata la propria nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto «Indicazioni pratiche per la redazione dei piani di indirizzo forestale», inviata a tutte le province, comunità montane e parchi in data 27 maggio 2015;

Preso atto che il Parco della Valle del Ticino non si è avvalso per ora della facoltà di chiedere, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008, deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

Rilevato che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

Valutato, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici del Parco del Ticino, che il piano stesso (valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Varese) rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.g.r. n. 8/7728/2008, ma è necessario apportare modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di sessanta giorni previsto dalla d.g.r. n. 8/7728/2008;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale del Parco della Valle del Ticino, limitatamente al piano stralcio per il Comune di Besnate (Varese), valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Varese, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al piano stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella «Relazione di piano»:

- 1) Apportare le modifiche e integrazioni sulla base delle prescrizioni contenute nel presente decreto, in particolare nel capitolo 11;
- 2) Le masse dendrometriche calcolate nelle aree di saggio appaiono nettamente sovrastimate. Appare opportuna una nuova valutazione tecnica.

B) nelle «Norme Selvicolturali Speciali» (da rinominare «Indirizzi selvicolturali»):

- 1) Valutare una riduzione del turno obiettivo delle pinete di pino silvestre, dal momento che recenti studi sembrano dimostrare che il pino silvestre in pianura diventi sterile intorno ai 50 - 60 anni di età;
- 2) Nel testo, le parole più volte ripetute: «Le aziende con più di 20 ettari di bosco possono procedere ad utilizzazioni di rinnovazione solo se dotate di un Piano di assestamento forestale approvato.» sono soppresse.
- 3) Riformulare il rilascio di matricine e riserve nelle formazioni antropogene, perché il testo così formulato sembra privilegiare il rilascio di matricine di specie esotiche al rilascio di riserve di specie autoctone presenti grazie alla rinnovazione naturale.
- 4) Eliminare il riferimento alle procedure di autorizzazione, in contrasto con l'art. 50 della l.r. 31/2008, sostituendole con l'autorizzazione soggetta a silenzio assenso.

C) nelle «Norme per il governo generale del comparto forestale»:

- 1) All'art. 2 «Rete Natura 2000», le parole: «Il rilascio degli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito è facoltativo» sono soppresse in quanto in contrasto con il r.r. 5/2007
- 2) All'art. 5 «Trasformazioni e compensazioni: generalità», al comma 6 aggiungere in fondo le parole «salvo quanto previsto all'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008, come modificata dalla l.r. 38/2015.»
- 3) All'art. 8 «Trasformazioni di tipo areale», inserire in fondo all'articolo: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43 c. 8 ter della l.r. 31/2008, la concessione di contributi pubblici per il miglioramento di boschi o altre attività selvicolturali comporta lo stralcio delle aree boscate interessate dall'intervento dalle aree suscettibili di trasformazioni a delimitazione areale alle aree non trasformabili.»
- 4) All'art. 9 «Trasformazioni del bosco a carattere speciale», valutare di sostituire le parole «opere pubbliche e opere di pubblica utilità» con «opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità e per reti di pubblica utilità, opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, opere di prevenzione degli incendi boschivi.»
- 5) All'art. 9 «Trasformazioni del bosco a carattere speciale», le parole: «il recupero terrazzamenti agricoli senza creazione di nuova superficie agricola» sono sostituite dalle parole: «il recupero terrazzamenti agricoli senza creazione di ulteriore superficie agricola fuori dai terrazzamenti stessi»
- 6) All'art. 11 «Rapporto di compensazione e valore di compensazione» c. 6 sopprimere le parole: «della Direzione generale sistemi verdi e paesaggio»
- 7) All'art. 11 le parole «In via transitoria, in attesa della redazione Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino, si intendono ammissibili per la re-

alizzazione di compensazione forestale le aree previste dalla d.g.r. 675/2005» sono sostituite dalle parole: «In via transitoria, in attesa della redazione Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'esecuzione diretta degli interventi compensativi attraverso diradamenti, conversioni, miglioramenti forestali e cure colturali ai boschi è ammessa solo:

- per la manutenzione del Reticolo Idrografico Minore nelle fasce di 50 metri dallo stesso;
 - in aree di proprietà o possesso pubblico;
 - in aree gestite da consorzi forestali;
 - in aree soggette a piano di assestamento forestale in corso di validità;
 - per l'esecuzione di idee progettuali inserite nell'albo delle opportunità delle compensazione.»
- 8) All'art. 12 «Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta o nulla», in fondo all'articolo, inserire la frase: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al presente PIF sono classificati come «area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità», ad eccezione dei boschi classificati come aree boscate a «Trasformazioni ordinarie a finalità agricola»: pertanto, in tali aree la trasformazione dei boschi di neoformazione per recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate è esonerata dagli oneri compensativi.»
- 9) All'art. 18 «Accesso a contributi e finanziamenti» sono aggiunte le seguenti parole:

«Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto».

Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:

- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come oggetto di trasformazione a delimitazione esatta o a fini urbanistici (art. 5), infrastrutturali o sportivi o in ambiti estrattivi, salvo i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili;
- le utilizzazioni forestali;
- il recupero e il miglioramento di castagneti da frutto;
- diradamenti, conversioni, miglioramenti forestali e cure colturali ai boschi in proprietà con più di 100 ettari di bosco se prive di un Piano di Assestamento Forestale.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d) del r.r. 5/2007.»

- 10) Aggiungere un articolo «Indirizzi Selvicolturali»: «Il PIF individua indirizzi selvicolturali, vincolanti per il rilascio di autorizzazioni, pareri, prescrizioni e assistenza tecnica (es. contrassegnatura) da parte degli uffici dell'Ente forestale e degli enti gestori di Riserve e Siti Natura 2000 in tutto il territorio assoggettato al PIF. Gli indirizzi selvicolturali devono inoltre essere resi obbligatori dai bandi di finanziamento pubblico. Gli indirizzi selvicolturali sono inoltre obbligatori per la relazione di taglio di cui all'art. 15 del r.r. 5/2007. Negli altri casi costituiscono raccomandazioni per i tecnici e gli operatori forestali, il cui mancato rispetto non è però sanzionabile, salvo che in futuro la Giunta regionale conceda deroghe alle norme forestali regionali ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.»
- 11) Aggiungere un articolo «Arboricoltura da legno»: «Fatti salvi i divieti contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento, l'arboricoltura da legno con specie autoctone o con cloni di pioppo iscritti al «Registro nazionale dei

materiali di base» (d.m. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del d.lgs. 386/2003 che a sua volta recepisce la dir. 1999/105/CE) o in analoghi registri di altri stati membri dell'unione europea è sempre ammessa in terreni agricoli. Nelle aree di proprietà pubblica all'interno del parco naturale, è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di pioppicoltura solo se effettuata da aziende con certificazione forestale a carattere ambientale (es. FSC o PEFC) o per impianti costituiti prevalentemente da cloni ritenuti a maggiore sostenibilità ambientale, ossia che richiedono un uso molto limitato di fitofarmaci, riconosciuti come tali dal competente istituto di ricerca dello stato italiano.»

D) nelle «Norme di gestione silvo - pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal PIF proposte di deroga al regolamento regionale n. 5/2007», si suggerisce di:

- 1) Sopprimere le richieste di modifica (deroga) relative agli articoli 14, 15, 16;
- 2) Riversare le indicazioni tecniche contenute negli altri articoli 40, 48, 52 e 60 negli «indirizzi selvicolturali»;
- 3) Specificare che le deroghe si applicano solo dal momento in cui le stesse verranno eventualmente concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

E) consegnare a Regione Lombardia, struttura sviluppo e gestione forestale, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che «shape file» per l'inserimento nel «Geoportale della Lombardia»;

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle «Norme tecniche di attuazione» e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali «Criteri provvisori locali» ai sensi del paragrafo 2.1., lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;

3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

4. di demandare alla Provincia di Varese, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale, il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto e che la cartografia digitale del presente piano combaci perfettamente con quella dei PIF degli enti forestali limitrofi;

5. di dare atto che dall'approvazione il PIF sostituirà, limitatamente al territorio del comune di Besnate, il piano di settore boschi del parco della Valle del Ticino, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 20 marzo 1990 n. IV/1929;

6. di trasmettere il presente decreto al Parco della Valle del Ticino, alla Provincia di Varese (settore agricoltura, settore territorio, settore ambiente), al Comune di Besnate, a Ersaf e alla direzione generale «Ambiente, energia e sviluppo sostenibile» - Unità organizzativa «Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio»;

7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
Roberto Carovigno